

Contadini, signori, agenti del signore.
Realtà e simboli di un rapporto quotidiano
(secoli VIII-X)

Nelle campagne dell'Italia del Nord, nell'alto Medioevo,, il rapporto proprietario-contadino si configurava soprattutto come rapporto di potere, subordinando ad esso anche il fatto economico. In ogni momento della vita delle campagne l'intervento del signore, per controllare, dirigere, riscuotere, sottolineava la dipendenza del colono da colui che, detenendo la proprietà della terra, rappresentava di fatto anche il padrone di coloro che vi abitavano.

Non possiamo però credere che questa interazione fra signore e contadino fosse diretta, cioè che il contatto fra le due entità avvenisse concretamente, almeno nella gran parte dei casi. Dai contratti di livello altomedioevali riguardanti l'Italia padana si nota chiaramente, e in maniera qualitativamente elevata, che tra le due parti contraenti — concedente e concessionario — quasi sempre veniva a inserirsi un intermediario, un dipendente del signore e di esso strumento, che svolgeva compiti di controllo sui beni concessi (e di conseguenza, e in modo più importante, sui concessionari di tali beni) muovendosi da un potere all'altro a rappresentare, con la propria persona, il potere signorile. Questo personaggio è l'agente signorile, e, vedremo, sono diversi i termini che lo individuano nelle carte.

Osserviamo quindi una dinamica che si svolge sull'asse proprietario-agente-contadino.

Come ho anticipato, questo studio considera solamente l'Italia del Nord, e precisamente l'area a nord dell'Appennino Tosco-Emiliano; in considerazione però delle profonde diversità strutturali esistenti all'interno di quest'area, ho ritenuto opportuno procedere mantenendo distinte la *Romania*, il territorio corrispondente all'ex Esarcato e Pentapoli settentrionale, di tradizione bizantina, e la *Lombardia*, la restante parte dell'Italia padana, la cui caratteristica, per

l'aspetto che ci riguarda, è data dall'organizzazione curtense delle proprietà (1).

I termini che individuano gli agenti sono diversi. Nella *Romania* troviamo una vasta rosa di nomi ad indicarli, e spesso questi coesistono, a 2, a 3, a 4 per volta: il più diffuso è *actor*, termine di tradizione romana come *vilicus* (2) che gli è frequentemente accostato; abbiamo poi *ministeriale*, e varie attestazioni di *major* (termine che mai coesiste con *actor*) e di *missus*, presente più spesso nell'area pentapolitana, il Riminese e il Montefeltro. Oltre a questi nella *Romania* troviamo spesso il termine *dominatione*, che nelle carte è sempre unito ad *actores*, *vilici* e *ministeriales*, e che ci appare di significato ambivalente, intendendo l'autorità signorile e allo stesso tempo il gruppo di individui che si faceva tramite di questa autorità.

Nella *Langobardia* l'« agente » è il *misso*, è lui che quasi esclusivamente viene citato all'interno dei contratti. Oltre ad esso troviamo alcune menzioni di *actores* (3) e di *ministeriales* (4), che non sono però significative quantitativamente.

Nella varietà dei termini per gli agenti riscontrata nella *Romania* è difficile tentare di riconoscere all'uno o all'altro funzioni sue proprie; ciò può far pensare a un accumulo di diverse tradizioni terminologiche — *actor*, *vilicus* e *ministeriale* sono termini di derivazione romana; *missus* fu forse introdotto per influenza della *Langobardia* [del resto la sua prima attestazione è molto tarda, e preci-

(1) Sulle differenze tra le due zone si vedano in particolare: A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella « Langobardia » e nella « Romania »*, Bologna, 1982, e V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nell'Italia Superiore dal VII al X secolo. Problemi di ricerca e strumenti di lavoro*, in « Studi Medievali », s. 3, XII (1969), pp. 423-446.

(2) B. ROSSI, *Il fattore di campagna. Profilo storico-giuridico*, Roma, 1934, pp. 36-49 e 53-56.

(3) Livello piacentino del 788 edito ne *Le carte private della cattedrale di Piacenza*, I (784-848), a cura di P. GALETTI, Parma, 1978, 2; Modena, 811, in E. P. VICINI, *Regesto della Chiesa Cattedrale di Modena*, I, Roma, 1913, 4; Piacenza, 817, ne *Le carte private della cattedrale di Piacenza*, cit., 16; Ostiglia, 837, in E. ROSSINI, *I livelli di Ostiglia nel secolo IX. Documenti*, in *Contributi alla storia dell'agricoltura veronese*, Verona, 1979, pp. 117-136, 2; Modena, 854, in U. BENASSI, *Codice diplomatico parmense*, I, Parma, 1910, viiii.

(4) Contratto modenese del 918 in VICINI, *Regesto della Chiesa Cattedrale*, cit., 43; Alessandria del 972 in A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia*, I, Pinerolo, 1909, iii; livello parmense del 982, edito in G. DREI, *Le carte degli archivi parmensi dai sec. X-XI*, I, Parma, 1930, lxii.

samente del 948, in un livello relativo al Montefeltro (5)] — dovuto alla necessità di considerare ogni eventuale possibilità: si citavano così tutti i termini conosciuti in modo da comprendere ogni consuetudine locale. Di certo però interveniva, in questa presunta confusione, il fatto che nella *Romania* del periodo preso in esame (secoli dall'VIII al X) il maggior proprietario di terre fosse l'Arcivescovo di Ravenna, che aveva acquisito i suoi possedimenti a partire dall'VIII secolo con la fine dell'Esarcato. La Chiesa di Ravenna si trovò così a rappresentare contemporaneamente un punto di riferimento politico, economico-fondario ed ecclesiastico, sovrapponendo perciò anche in campo terminologico relativamente agli agenti, oltre che in quello funzionale, i tre ruoli.

Sono spiegazioni queste che non possono far altro che restare a livello di supposizione in quanto, da una tale ambigua (per noi) girandola di combinazioni tra i vari termini che individuano gli agenti non emerge alcuna apparente lucida geometria che ci chiarisca se si trattasse di uno stesso individuo chiamato in diversi modi, oppure se fossero tutte cariche con diverse prerogative e compiti.

Per verificare la reale portata del potere signorile che veniva esercitato dagli agenti — l'oggetto di questo studio — cercherò di individuare i compiti che essi svolgevano normalmente, e le loro prerogative, obblighi e diritti.

L'organizzazione dei lavori, la loro supervisione, oltre alla raccolta o ritiro dei canoni nei depositi, appaiono come le principali mansioni svolte nelle campagne dagli agenti per quanto riguarda l'ambito prettamente economico.

Il ruolo di supervisore che l'agente svolgeva al tempo dei grandi lavori — mietitura, vendemmia e pigiatura — è, per la *Lombardia*, chiaro e ampiamente documentato: sono infatti oltre una quarantina i contratti che riportano questa notizia. In tali occasioni l'agente doveva essere immancabilmente « ...super adstante... » (6), ed era impegno dei coloni avvertire il proprietario, o chi per lui, quando era il momento di iniziare i lavori: « ...vobis scire facia-

(5) Il contratto è edito in C. CURRADI - M. MAZZOTTI, *Carte del Montefeltro nell'alto Medioevo*, in « Studi Montefeltrani », VIII (1981), p. 5.

(6) Modena, 898, in BENASSI, *Codice diplomatico parmense*, cit., xxxi; tre contratti reggiani del 915, in DREI, *Le carte*, cit., rispettivamente x, vxi, xii; Reggio Emilia, 921, *ibid.*, xxv.

mus... » (7), « ...et tempore vindemie vortire faciamus... » (8). In ogni modo il *misso* doveva apparire sul manso « ...quando quoque necesse est... » (9).

Oltre alla raccolta e alla vendemmia il *misso* — e qui potremmo proprio considerarlo nelle funzioni di fattore — doveva presenziare in particolar modo ai momenti successivi, cioè alla trebbiatura e all'ammostatura, essendo egli « ...super area et torculo... » (10), ovvero sull'aia e al torchio del manso. Ciò avveniva probabilmente per poter constatare direttamente la reale portata del raccolto ed evitare così indebiti accaparramenti o furti, ma anche per poter disporre della quota dei prodotti spettante al proprietario, e talvolta ritirarla immediatamente. Un forte controllo veniva quindi esercitato anche in questi momenti riguardanti più specificamente la *res rustica* — oltre che attraverso le *corvées*, potente strumento di soggezione dei contadini al signore — e nulla (in teoria almeno) poteva sfuggire al proprietario, presente per mezzo dei suoi agenti.

Dalla documentazione romagnola non si evince un carattere di « supervisore » delle attività agrarie per l'agente, o almeno non chiaramente. Abbiamo qualche traccia, qualche cenno quasi « clandestino », ma niente che ci permetta di derivarne un dato di fatto. Al riguardo il passo più esplicito è contenuto in un contratto cesenate del 957 dal quale veniamo a sapere che i coloni in questione non avevano « ...licentiam tritulare nec vindimiare sine iussionem domnicum vestrum aut de maiore domnico... » (11). È una formula questa che troviamo in un'altra decina di contratti dell'area romagnola, anche se in nessuno di essi è esplicitata la presenza di qualche agente per svolgere questo compito, limitandosi i documenti a parlare di una *iussio domnica* che doveva comunque pervenire ai coloni.

Più che la supervisione dei lavori, questi esempi ci mostrano come fosse il tempo del loro inizio che interessava vincolare, forse

(7) Parma, 890, BENASSI, *Codice diplomatico parmense*, cit., xxi.

(8) Ad esempio nel livello bresciano dell'897, in *Codex diplomaticus Langobardiae*, a cura di G. PORRO LAMBERTENGHI, Torino, 1873, ccclxxiv; Como, 934, dxlv; etc.

(9) Pavia, 907, *ibid.*, ccccxii.

(10) Parma, 890, in BENASSI, *Codice diplomatico parmense*, cit., xxi; Reggio Emilia, 981, in P. TORELLI, *Le carte degli archivi reggiani fino al 1050*, Reggio Emilia, 1921, lxxi; Parma, 982, in DREI, *Le carte*, cit., lxii; Reggio Emilia 991, *ibid.*, lxxviii; Reggio Emilia 991, *ibid.*, lxxix.

(11) Editto in P. FEDERICI, *Codex diplomaticus Pomposianus*, in Id., *Rerum pomposianarum historia monumentis illustrata*, Roma, 1781, pp. 397-591, vii.

per evitare sfasature temporali nelle operazioni all'interno della stessa realtà, le campagne romagnole, e per sottolineare ulteriormente il potere del proprietario — solo da lui, formalmente almeno, poteva partire ogni decisione. Fatto sta che se pure ciò ci appare come una forma di controllo sugli uomini, essa non si dimostra così diretta e assillante come invece avveniva nelle campagne della *Langobardia*.

Di supervisione vera e propria effettuata da agenti signorili, in Romagna, si può eventualmente parlare solamente riguardo alla raccolta della legna (12), ma è un aspetto questo quantitativamente poco significativo, e soprattutto riferito ad un'attività non preminente.

Per ciò che emerge dalla contrattualistica romagnola anteriore al Mille non è quindi dimostrabile, anche se è probabile, l'affermazione del Buzzi, secondo il quale l'agente si recava sui poderi anche per « presenziare la raccolta e la vendemmia » (13).

Non c'è comunque dubbio sul fatto che periodicamente gli agenti visitassero i fondi: è infatti prepotentemente presente nella documentazione romagnola — come del resto in quella di tutta l'Italia padana — l'obbligo per i coloni di accogliere gli agenti e di alloggiarli nella propria dimora, come meglio vedremo in seguito. Non sappiamo però se ciò avvenisse al tempo dei lavori, o per amministrare la giustizia, oppure per la raccolta dei canoni, anche se, per quest'ultima attività, la consuetudine contrattuale indicava come, nella maggioranza dei casi, fosse obbligo dei coloni di trasportare il canone ai luoghi di raccolta sul territorio o nella città ove poi avrebbero consegnato ogni cosa agli *actores* o *vilici*.

Una caratteristica emerge dai livelli, di come cioè, nella consegna dei canoni, la responsabilità dei prodotti, della loro integrità e qualità, rimanesse un obbligo dei coloni fino all'ultimo.

Un livello faentino del 995 (14) ci dà uno spaccato di vita e attività contadina descrivendo, in maniera molto dettagliata, tutto un itinerario per la consegna del canone. Da questo documento veniamo a sapere che, come prima cosa, gli affittuari dovevano trasportare il

(12) Questa indicazione la troviamo nei tre livelli riminesi del 918, in C. CURRADI, *Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille*, Rimini, 1984, rispettivamente 11, 12, 13, e in quello, sempre di Rimini, del 941-42, *ibid.*, 17.

(13) G. BUZZI, *La curia arcivescovile e la curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118*. (*Studio diplomatico preparatorio dell'edizione delle carte ravennati*), in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 35 (1915), p. 17.

(14) Editto in A. TARLAZZI, *Appendice ai Monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi*, II Ravenna, 1884, ii.

« terratico » e il vino a un centro chiamato *curte* di S. Prospero (15); a questo punto essi dovevano mettere il vino in « vasis... domnicalis... », e a ciò seguiva tutta una serie di ingiunzioni riguardo ai lavori che i coloni dovevano compiere sul posto per cui « ...ipsa vasa domum vestram nos coloni adiuuare debeamus ligare et stadire... », e attendere fino al momento in cui sarebbero giunti i carri dominici per caricare il vino; ai rustici sarebbe poi toccato il compito di accompagnare, scortare quasi, i carri dominici fino a S. Donato, luogo di cui non conosciamo la natura, forse una sorta di cantina. È comunque importante notare come, dalla lettura del passo, la responsabilità del carico sembri ricadere sui coloni, e ciò fino a che esso non fosse giunto alla sua definitiva, o quasi, destinazione.

Pure nella *Langobardia* la consegna dei canoni era generalmente compito dei coloni. Nella quasi totalità dei casi erano loro che dovevano trasportare il dovuto al luogo a cui era destinato. Essi dovevano « ...cum nostra vigiculam evegere... » (16), « ...evegere et adducere... » (17), trasportare « ...cum nostro [dei coloni] dispendio... » (18), al centro in cui generalmente si trovava il *misso* signorile che si occupava di prendere in consegna i prodotti; talvolta vediamo che era il *misso* che doveva recarsi sul posto per il ritiro dei canoni che i rustici dovevano « ...persolvere super loco... » (19), « ...ad misso superadstante... » (20). Troviamo così l'agente presente « ...super vindimias vel iusticias tollendum... » (21), oppure a farsi consegnare dai coloni il dovuto « ...pro tempore megis... » (22). Il livello comasco del 934 (23) recita che, al tempo della vendemmia, la parte padronale avrebbe dovuto essere avvertita, in modo che « ...vos [il proprietario] aut misso vestro... » si sarebbero potuti

(15) Riguardo alla presenza delle corti in Romagna si può citare Andrea Castagnetti per il quale « di organizzazione curtense non si può parlare anche per le grandi proprietà della Chiesa ravennate, pur se a volte appare il termine *curtes*, assunto, a nostro parere, nel senso di un centro amministrativo per influenza della *Langobardia*... » A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio*, cit., p. 165.

(16) Verona, 879, in V. FAINELLI, *Codice diplomatico veronese*, I, Venezia, 1940, II, Venezia, 1963, I, 269.

(17) Parma, 945, in DREI, *Le carte*, cit., lii.

(18) Brescia, 960, in *Codex diplomaticus Langobardiae*, cit., dcxli.

(19) Milano, 853, *ibid.*, clxxxii.

(20) Ostiglia, 867, in ROSSINI, *I livelli di Ostiglia*, cit., 8.

(21) Verona, 865, in FAINELLI, *Codice*, cit., I, 232; Treviso, 894, *ibid.*, II, 29.

(22) Cfr. la nota 20.

(23) In *Codex diplomaticus Langobardiae*, cit., dxlv.

recare « ...super ipsa vinea ad mustum ipsum recipiendum... ». È questa una indicazione che non è spesso esplicitata nei documenti, anche se probabilmente avveniva molto frequentemente che l'agente, sempre presente come abbiamo visto alla mietitura, alla vendemmia e alle loro fasi successive, se ne ripartisse poi con le quote di derrate che spettavano alla proprietà, sempre però trasportate dai massari stessi.

La consegna sembra in ogni modo essere stata un onere tutto sulle spalle dei coloni, sia che essi dovessero effettuarla direttamente al luogo loro ordinato, sia che dovessero attendere l'arrivo del *misso*.

L'agente si mostra come il supervisore di questa operazione, colui che seguiva tutto il percorso del prodotto finito, dalla raccolta alla raffinazione, dalla divisione in quote all'accompagnamento — non al trasporto — e molte volte ne rappresentava anche la meta finale, il magazziniere a cui ogni cosa veniva lasciata: una sorta di angelo custode dei canoni.

Si mostra così un procedimento che sembra fatto apposta per eliminare ogni possibilità di furto e di frode da parte del colono: questo veniva a trovarsi ingabbiato in una struttura di controllo che non permetteva « fughe », una struttura che sorvegliava e puniva, mostrando in ogni momento i segni del suo potere, concretamente visibili negli agenti.

Il momento culminante di questa dinamica di potere è rappresentato dall'amministrazione della giustizia nelle campagne. Anche questo aspetto sarà analizzato attraverso le notizie riportate nei contratti di livello; vedremo così che pure in questo argomento specifico sono presenti differenze tra le due zone, di tradizione bizantina l'una, longobarda l'altra. Ciò che a mio avviso soprattutto viene a pesare in questa diversità è il già notato accumulo di prerogative pubbliche, private e religiose proprio dell'Arcivescovo di Ravenna, unico riferimento politico, ancor più che ecclesiastico (24).

Dai contratti di livello romagnoli risulta un'attività giurisdizio-

(24) Riguardo a questo aspetto si veda A. VASINA, *Le pievi dell'area ravennate prima e dopo il mille*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della « società cristiana » dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie*, (Atti della sesta Settimana internazionale di Studio, Milano, 1-7 settembre 1974), Milano, 1977, pp. 607-627; più in generale, sulle prerogative civili dei vescovi si veda il saggio di C. G. MOR, *Sui poteri civili dei vescovi dal IV al secolo VIII*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, a cura di G. G. MOR e H. SCHMIDINGER, Bologna, 1979, pp. 7-33.

nale, di basso livello certamente, che trattava le questioni disciplinari più che quelle criminali, ma che manteneva comunque presenti alcuni caratteri più propriamente pubblicistici che erano assenti nella *Langobardia*, all'infuori di alcune significative eccezioni che poi vedremo.

In entrambe le zone era agli agenti che competeva l'amministrazione della giustizia nelle campagne, mostrando che anche in questo settore, e forse soprattutto in esso, vigeva il parallelismo tra proprietario, lontano ed evanescente, ed agente-strumento, concretamente presente ed incombente, corporeizzazione appunto del potere.

Nella *Romania* la sottomissione reale al potere vescovile era nei contratti ribadita dal chiaro obbligo di rivolgersi sempre alla sua autorità per ogni questione, non facendosi tentare dal possibile ricorso a un giudizio estraneo a quello vescovile. Nei livelli veniva così sottolineata la proibizione « ...ad publicum ministrum ire lite ratione mittendi... » (25). I coloni che sottoscrivevano il livello si impegnavano quindi a non considerare altro tribunale se non quello vescovile; si impegnavano anche, tra l'altro, a non « ...de districtione Sancte Ravennatis Ecclesie subtrahere... », a non sottrarsi cioè in alcun modo all'autorità della Chiesa di Ravenna.

Nella *Langobardia* le clausole che si ritrovano nei contratti agrari ci mostrano il potere signorile come facente parte di un ambito economico-patrimoniale, « non configurandosi mai espressamente come attestazioni chiare di un vero e proprio controllo continuativo di carattere pienamente giurisdizionale » (26). Insomma, « il signore fondiario esercita, nei confronti dei propri coloni dipendenti, poteri di « districtio » solo nei casi di natura negoziale e patrimoniale » (27).

Fa eccezione il territorio modenese nel quale ritroviamo l'intimazione a ricorrere e sottostare solamente alla giustizia signorile — clausola presente in Romagna — nei casi in cui si fosse violata qualche pattuizione contrattuale: il *misso* aveva il potere di « ...iu-

(25) Ad esempio: Faenza, 909, in TARLAZZI, *Appendice*, cit., I; i tre contratti riminesi del 918 (cfr. la nota 12); Rimini, 972, in CURRADI, *Pievi*, cit., 27 bis.

(26) B. ANDREOLLI, *Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell'Emilia alto-medievale*, in AA.VV., *I contadini emiliani dal medioevo a oggi. Indagini e problemi storiografici*, Bologna, 1986, pp. 33-50, p. 42.

(27) *Ibidem.*, p. 45.

sticia faciendi sine publica auctoritatem... » (28), e di obbligare i coloni a consegnarsi « ...in iudicium patroni... » (29).

Se per le altre zone della *Langobardia* quest'obbligo alla giustizia signorile non è esplicitato, per il modenese « la specificazione è costantemente presente e sottolineata » (30).

Bruno Andreolli ha notato che nella documentazione di questa particolare area tali clausole hanno avuto « sviluppo precoce e radicale », dettate in modo da mostrare che la pressione qui esercitata era « fin dall'inizio caratterizzata da una capacità di controllo sconosciuta altrove » (31).

Il caso modenese, e la sua diversità nell'ambito dell'Italia padana, può essere compreso tenendo presente che questo territorio si trova al confine tra *Romania* e *Langobardia*, e, pur facendo pienamente parte per cultura e organizzazione agraria di quest'ultima, in alcuni aspetti risente di influenze romagnole, come è il caso forse delle clausole giudiziarie (32).

Per il resta della *Langobardia* i motivi per i quali i coloni incorrevano nella giustizia signorile erano, come ho detto, essenzialmente di violazione di qualche clausola contrattuale: nel caso che i concessionari si macchiassero di qualche « ...fraude vel nelectum... ad lavorandum... » (33), oppure, e questa è una clausola pressoché costante, quando avessero « ...menime persoltus... », ovvero trattenuto e frodato sulle corresponsioni. Sono formule vaghe ma generalizzanti, per essere sicuri che nessuna sfaccettatura fosse dimenticata, e operasse così a deteriorare il bene concesso o il tributo che per esso bisognava pagare.

Insomma, il genere di giustizia amministrata sui coloni che si ricava dai contratti di livello « langobardi » era rivolto a colpire

(28) Modena, 854, in BENASSI, *Codice diplomatico parmense*, cit., «)); simile è anche il livello modenese del 1918, edito in VICINI, *Regesto della chiesa Cattedrale*, cit., 43.

(29) Formula presente in vari contratti modenesi dell'855, 861, 869, 871, 886, 918, tutti pubblicati in VICINI, *Regesto della chiesa Cattedrale*, cit., rispettivamente 17, 20, 22, 23, 27, 43.

(30) ANDREOLLI, *Coloni dipendenti*, cit., p. 43.

(31) *Ibidem*, p. 43.

(32) Sulle influenze e le caratteristiche dei territori di confine tra le due aree si tengano presenti i seguenti saggi di V. FUMAGALLI: *Coloni e signori*, cit., e *La tipologia dei contratti d'affitto con coltivatori al confine tra « Langobardia » e « Romania »* (sec. IX e X), in « Studi Romagnoli », XXV (1974), pp. 205-214.

(33) Piacenza, 828, in *Le carte private della cattedrale di Piacenza*, cit., 24.

l'inosservanza, tutto ciò che non si adeguava alla regola pattuita e registrata sul documento, sottoscritta in presenza di testimoni (34). L'esercizio di un tale tipo di giustizia presupponeva un dispositivo di controllo capillare — nelle intenzioni almeno, se non proprio nella realtà effettiva — quello appunto formato dagli agenti, che rappresentavano il tramite tra il signore e la realtà effettiva delle campagne. Questo controllo probabilmente veniva esercitato in quelli che erano i momenti significativi sia per la *res rustica* che per la vita sociale delle campagne: il tempo della mietitura e quello della vendemmia.

Questo dei lavori era un momento delicato, probabilmente l'unico in cui potevano verificarsi truffe e furti, ed è per questo motivo che i *missi* intensificavano la sorveglianza, svolta in modo quasi soffocante.

In diversi contratti « langobardi » troviamo questa puntualizzazione sui momenti di maggior controllo esercitato dagli agenti sui coloni, e i documenti appartengono tutti all'area emiliana del modenese e del reggiano (35).

Ma torniamo al contenuto vero e proprio delle clausole giudiziarie; dopo le cause di violazione, nei contratti si passava ad indicare le sanzioni nelle quali sarebbero incorsi i rustici « censurati », sanzioni da impartire « ...ad rectam iusticiam faciendum... » (36) e che consistevano quasi sempre nel « ...pignerare et distringere... » — in questo modo si sottolineava la proprietà di qualcosa da parte del colono, notizia che del resto si evince dalle frequenti menzioni del *conquestum*, la parte di beni mobili che essi potevano mantenere alla scadenza del contratto — poi si richiedeva il pagamento di una pena pecuniaria, forte al punto da farla ritenere intimidatoria più che reale e si manteneva però sempre valido il contratto.

(34) Sui poteri giurisdizionali esercitati dai proprietari terrieri vedasi anche G. FASOLI, *Castelli e signorie rurali*, in *Agricoltura e mondo rurale in occidente nell'alto Medioevo*, Spoleto, 1966, pp. 531-567 (ora anche in EADEM, *Scritti di Storia Medievale*, a cura di F. BOCCHI, A. CARILE, I. PINI, Bologna, 1974, pp. 49-77).

(35) Modena, 854, cfr. nota 28; Modena, 855, 861, 869, 871, 886, in VICINI, *Regesto della chiesa Cattedrale*, cit., rispettivamente 17, 20, 22, 23, 27; Modena, 898, in BENASSI, *Codice diplomatico parmense*, xxxi; quattro livelli reggiani del 915, in DREI, *Le carte* cit., rispettivamente x, xi, xii, xiii; Modena, 918, in VICINI, *Regesto della chiesa Cattedrale*, cit., 43; Reggio Emilia, 921, in DREI, *Le carte*, cit. xxv; Modena, 923, in TORELLI, *Le carte degli archivi reggiani*, cit., xlv.

(36) Modena, 886, in VICINI, *Regesto della chiesa Cattedrale*, cit., 27.

Era quindi diritto degli agenti sequestrare — *pignerare* — i beni dei livellari insolventi, per costringerli a pagare il canone per intero. C'è da pensare che clausole di questo genere creassero la possibilità per i *missi* di compiere soprusi, approfittando di una posizione così accentuatamente di potere e coercitiva. Resta il fatto che « l'indeterminatezza, l'ambiguità delle formule, certamente voluta, si prestava alle interpretazioni più estensive » (37).

Nei contratti romagnoli troviamo altri motivi di infrazione, nei quali la salvaguardia degli interessi economici appare secondaria rispetto al problema del mantenimento dello status politico e territoriale. Uno dei pericoli principalmente sentiti dalla Chiesa di Ravenna era infatti quello del trasferimento dei poteri da un concessionario a un estraneo; la formula che ci chiarisce al riguardo, presente nei documenti, recita che « ...non habeamus licentiam [noi coloni] hunc libellum aut predicta res alicui homini extranei vendere seu transferre aut opponere vel commutare... » (38); essa ricorre in maniera più o meno simile in quasi tutti gli altri livelli. Sono qui contemplati tutti i modi in cui questo passaggio di mano del podere, ma anche dello stesso contratto, poteva avvenire: per vendita, trasferimento, cessione o scambio. Non poteva ovviamente essere lasciato per testamento ad alcun ente religioso che non fosse il capitolo ravennate, ovvero esso non poteva « ...in alio venerabili loco relinquere per nullum ingenium vel argumentum... » (39), ed era questo forse il vero motivo di tanto timore della Chiesa ravennate, la paura di una progressiva spoliazione da parte di enti o signorie che ne usurpassero il ruolo politico sul territorio: avere la terra per avere l'uomo, parafrasando il Tamassia (40).

Altra causa presente nei contratti per la quale si doveva ricorrere in giudizio si aveva nel caso di un concessionario che avesse abbandonato la terra prima della scadenza del contratto, e cioè « ...si vero nos... colonos contra hunc libellum hire presumserimus ante prefinitum tempus... » (41); in questo caso si sarebbe dovuto pagare,

(37) FASOLI, *Castelli e signorie*, cit., p. 543.

(38) Ad esempio nel livello forlivese dell'882, in M. FANTUZZI, *Monumenti Ravennati de' secoli di mezzo*, I, Venezia, 1801; II-IV, Venezia, 1802; V, Venezia, 1803; VI, Venezia, 1804, IV, vi.

(39) *Ibid.*

(40) N. TAMASSIA, *L'enfiteusi ravennate*, in « Atti e memorie Dep. st. pat. prov. Romagna », S. IV, 10, (1920), pp. 109-120, p. 113.

(41) Ad esempio nei contratti riminesi del 907, in CURRADI, *Pievi*, cit., 7.

per ogni persona, « ...pene nostri auri uncia duas... » prima di dare inizio a qualsiasi lite, e quindi « ...post pene solutionem maneat hunc libellum in sua firmitate... » (42).

Risulta chiaro quindi che i contadini erano in ogni caso costretti a rimanere sulla terra senza possibilità d'appello. È una clausola, questa, costante nella documentazione romagnola, come del resto in quella « langobarda ». In entrambe le aree riscontriamo perciò la « diffusa volontà di mantenere in vita la locazione, anche nel caso di infrazione di reciproci impegni, (...) ricollegabile con la predilizione (...) per rapporti contrattuali di lunga durata » (43). Infatti l'obbligo fatto ai coloni di rimanere in ogni modo sul podere, legati alla terra, doveva essere molto caro al proprietario, e da lui difeso energicamente, sia per la necessità di mano d'opera, sia, e soprattutto, per il vantaggio che ne derivava come forma di controllo sugli uomini, e di conseguenza di potere nei loro confronti. In questo modo possiamo considerare la fissità dei coloni sul podere un loro dovere piuttosto che un loro diritto.

Una delle caratteristiche degli agenti emersa da questa analisi è che essi appaiono come individui itineranti, in continuo movimento nelle campagne per riscuotere, ordinare, controllare, punire. Per svolgere questi compiti in territori spesso ardui da attraversare, con la necessità di una presenza costante e capillare, non potendo continuamente tornare alla loro sede, essi avevano bisogno di una rete di « luoghi di ristoro », tetti sotto cui ripararsi e rifocillarsi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Questa rete sembra essere stata costituita dalle abitazioni dei livellari.

Nei contratti sono numerosissime le attestazioni, espresse con varie formule, di quest'obbligo di accoglienza che i contadini dovevano riservare *cum honore* agli agenti.

Nella documentazione romagnola non sono quasi mai specificati il periodo o l'evento particolare in cui sarebbero sopraggiunti gli agenti, al contrario di ciò che avviene per la *Langobardia*. Nei contratti di quest'ultima zona abbiamo già visto come fossero quelli dei grandi lavori i momenti della presenza dei *missi* sui mansi. Al loro arrivo essi dovevano essere *suscepti*, accolti con onore, e mantenuti,

(42) *Ibid.*

(43) B. ANDREOLLI - M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna, 1983, p. 94.

provvedendo i coloni al loro vitto e alloggio: « ...super vendemias aut grano battere vus aut messo vestro ad nostro dispendio recipiamus... » (44).

È importante notare come proprietario e agente appaiano dal passo sopracitato intercambiabili — « ...vus aut messo vestro... » — accomunati nello stesso trattamento, cioè accolti, onorati e mantenuti. In genere non erano indicati i limiti di questa accoglienza; le formule sono diverse anche se sostanzialmente equivalenti, e si limitano a precisare che quest'obbligo andava compiuto nel modo migliore, « ...qualiter melius potuerimus... » (45), e al massimo della possibilità di coloro che ne erano sobbarcati: « ...recipiamus onorabiliter iusta nostra possibilitate... » (46).

Per la Romagna, pur nella costante presenza di questa clausola, non si va mai oltre la formula stereotipata per la quale i coloni dovevano « ...actore domnico suscipere... et receptione ei facere... ». Le poche eccezioni, nelle quali si specifica che all'arrivo degli agenti per il ritiro del canone ad essi sarebbe stata riservata accoglienza (47), ci possono mostrare quella che poteva essere una tendenza, almeno nei casi in cui spettava all'agente occuparsi della raccolta dei canoni.

È noto che in un'azienda agraria organizzata in senso curtense la presenza dell'*annona domnica*, il vitto a carico del proprietario, era per i rustici un elemento di notevole sollievo nell'espletamento delle *corvées* (48). Probabilmente dai livellari romagnoli quest'obblighi-

(44) Ad esempio il contratto dell'809 riguardante il territorio di Varese, in *Codex diplomaticus Langobardiae*, cit., xxxv.

(45) Come nel contratto piacentino dell'828, cfr. nota 33.

(46) Ad esempio si veda il livello pavese del 907, in *Codex diplomaticus Langobardiae*, cit., cccxxii.

(47) Montefeltro, 948, in *Carte del Montefeltro*, cit., 5: « ...actorem... aut vilicum quando terratico venerit ad tollendum suscipere debeatis cum honore et hobediencia... »; Rimini, 952, in CURRADI, *Pievi*, cit., 20: « ...quando missum nostrum venerit ad recipiendum ipsum tributum...cum honore suscipere debeatis et receptione ei facere... »; Ferrara, 939, in FANTUZZI, *Monumenti ravennati*, cit., II, vii: si ordinava ai rustici di trasportare il canone a un approdo sul Po per poi accogliere « ...majore...domnico nostro nel nostrum dominacionem cummonere et obediencia surripere...et subreptionem ei facere et brachiaticum ei persolvere sine dolo vel fraude... ».

(48) Riguardo alle *corvées* e all'*annona domnica* si veda: M. MONTANARI, *La corvée nei contratti agrari altomedievali dell'Italia del Nord*, in *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del medioevo*, IX Convegno Storico di Bagni di Lucca (1-2 giugno 1984), Bologna, 1987, pp. 35-68.

go di accogliere e nutrire gli agenti signorili — « ...refectione ei facere... » — doveva essere sentito come un peso gravoso, e, all'opposto, considerato molto importante da chi ne usufruiva. Importanza riscontrabile dalla cura che si usava, redigendo il contratto, nel sottolineare questo punto: in esso tutta la rosa dei termini che individuano gli agenti era messa contemporaneamente in campo.

Ma oltre al valore economico di una tale prestazione, perché di prestazione si trattava, dalle carte traspare un neanche troppo velato significato politico, un ribadire la proprietà del signore sull'aia, sull'impiantito in terra battuta delle abitazioni, nonché il suo potere. È ripetuta infatti in modo assillante l'imposizione all'obbedienza — *hobediencia* — con la quale i livellari si dovevano sottomettere agli agenti, propaggine signorile nelle campagne, e l'onore con cui dovevano accoglierli e comportarsi nei loro confronti, non trattandosi altro che dell'arrivo del signore.

In questa atmosfera si può capire quale fosse lo stato d'animo dei contadini e il loro atteggiamento nei confronti degli agenti: un atteggiamento forse di rispetto — erano loro infatti che concorrevano, assieme alla natura, a scandire i ritmi delle campagne ordinando e dirigendo i lavori più importanti — sicuramente d'ansia e di timore per il loro sopraggiungere, paura forse mitigata da una sensazione di ineluttabilità della propria condizione, di un ordine in qualche modo soprannaturale che li inchiodava al proprio ruolo.

ANDREA ZOLI